

**STATUTO**    “ASSOCIAZIONE DEI GENITORI S.T.H. ONLUS”  
Sostegno Territoriale Handicap

**ART. 1**

L'associazione ai sensi del Dlgs n. 460/97 denominata

**“Associazione dei Genitori S.T.H. Onlus”**  
**Sostegno Territoriale Handicap**

Più avanti chiamata per brevità “associazione” nasce con l'obiettivo di perseguire finalità sociali, culturali, lavorative, formative e ricreative, operando nel settore dell'assistenza, dell'arte, dell'educazione, dello sport, e dell'ambiente rivolgendosi a tutti i cittadini ed operatori, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinione politica, condizioni personali e sociali; in particolare sul territorio novarese e comunque in tutto il territorio italiano, a sostegno dei diversamente abili e focalizzare la propria attenzione nell'attività socio-assistenziale e in quella terapeutica, formativa e sportiva. Per il raggiungimento dei suoi scopi l'associazione potrà tra l'altro:

- a) svolgere attività di volontariato a beneficio dei diversamente abili;
    - creare laboratori nell'ORTO BOTANICO “1,2,3, Linea Verde” dove i ragazzi sostenuti dagli aderenti all'associazione possono aumentare la propria autonomia e autostima con l'approccio ai ritmi naturali della terra portare sollievo alle famiglie accompagnando i ragazzi disabili ad un ciclo di vacanze mare o montagna con il supporto di operatori ed aderenti all'associazione Promuovere attività sportive NON agonistiche e all'aria aperta per la conoscenza del territorio sostenere attività con animali.
    - Partecipare a laboratori di teatro.
    - Sostenere attività lavorative delle persone disabili anche presso terze realtà ;
  - b) agevolare l'inserimento delle persone diversamente abili nel contesto della vita sociale;
  - c) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate tra cui, senza l'esclusione di altri la stipula di convenzioni di qualsiasi genere – anche trascrivibili nei pubblici registri – con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi dell'associazione;
  - d) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti;
  - e) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al proseguimento di scopi analoghi a quelli dell'associazione medesima, l'associazione potrà ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
  - f) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;
  - g) istituire premi ;
  - h) sostenere, anche con contributi economici, soggetti operanti nei settori d'attività dell'associazione;
  - i) promuovere e sostenere con ogni mezzo la diffusione della cultura del non profit della donazione, anche nel contesto di una attività di sostegno;
  - l) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al proseguimento delle finalità istituzionali ivi inclusa l'attività di raccolta fondi; rispettando le normative del D.M. 25.05.1995.
- L'associazione può interagire con enti pubblici e privati, istituzioni ed organizzazioni, nazionali ed estere, che proseguano finalità analoghe a quelle dell'associazione medesima;
- m) Tutelare i diritti civili a favore delle persone diversamente dotate, affinché sia loro diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, nel rispetto della loro dignità e del principio delle pari opportunità.

**ART. 2**

L'associazione è apolitica e apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro (quindi divieto assoluto a speculazioni di qualsiasi tipo), gratuità delle cariche associative, gratuità

delle prestazioni fornite dagli aderenti. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestante, previa documentazione. Gli aderenti dell'associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di contratto di lavoro, dipendente o autonomo.

#### ART. 3

L'associazione si è costituita anche con l'obiettivo di favorire la partecipazione dei genitori alle problematiche connesse alle attività svolte dei propri figli presso i centri S.T.H.

Sollecitare Enti Locali, strutture pubbliche ed ogni altro organismo deputato, affinché ponga in essere norme ed atti destinati alla cura, salvaguardia e tutela dei soggetti portatori di patologie invalidanti.

#### ART. 4

L'associazione ha sede in GALLIATE Via per Turbigo 8/a - presso il Centro S.T.H. Galliate.

#### ART. 5

Sono presenti le seguenti categorie di soci:

ORDINARI

FONDATORI

Soci ORDINARI: sono quelle persone che scelgono di impegnarsi a contribuire alle attività dell'associazione con le modalità all'articolo n. 6

Soci FONDATORI: sono quelle persone che hanno fondato l'associazione, sottoscrivendo l'atto costitutivo, e che, contribuiscono alle attività dell'associazione con le stesse modalità dei soci ordinari.

#### ART. 6

I soci ordinari sono coloro che decidono di impegnarsi nel sostegno dell'attività dell'associazione.

L'aspirante socio deve comunicare la propria decisione ad aderire all'associazione tramite comunicazione scritta al Presidente o al Segretario.

I contributi annuali sono dovuti per l'intero ammontare anche se l'iscrizione avviene nel corso dell'esercizio.

Il Consiglio Direttivo, a propria discrezione, accetterà l'iscrizione di chiunque dimostri una sincera volontà di contribuire allo scopo dell'associazione.

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto dello statuto e delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

#### ART. 7

I soci sono tenuti al rispetto delle norme del presente statuto, all'osservanza delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e al proseguimento degli scopi sociali nei modi stabiliti dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita sociale.

#### ART. 8 CESSAZIONE

La cessazione della qualifica di socio può avvenire per le seguenti ragioni:

DECESSO

MANCATO PAGAMENTO DELLA QUOTA SOCIALE

DIMISSIONI per libera scelta comunicando per iscritto la propria volontà al Segretario.

EPULSIONE con delibera motivata del Consiglio Direttivo a fronte di provata azione in contrasto con i principi etici e la missione dell'associazione. Per danni morali e materiali arrecati all'associazione. Inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali.

#### ART. N. 9

Gli aderenti dell'associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di contratto di lavoro, dipendente o autonomo.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

#### ART. 10 ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio inizia 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

#### ART. 11 DURATA

L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

#### ART. 12 ASSEMBLEE

Il Consiglio Direttivo deve convocare l'assemblea ordinaria dei soci, per l'approvazione del bilancio almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile di ogni anno.

Inoltre l'assemblea deve essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/3 (un terzo) dei soci.

Le assemblee, sia ORDINARIE che STRAORDINARIE, sono convocate mediante lettera o con mail, fax, sms, telegramma, ecc. inviata a tutti i soci almeno sette giorni (di calendario)

prima su proposta del Consiglio Direttivo, o di almeno tre dei suoi membri.

L'avviso di convocazione deve contenere i seguenti dati:

- giorno, ora e sede della convocazione;
- ordine del giorno, cioè l'elenco degli argomenti che saranno trattati;
- un prospetto per l'eventuale delega a terzi (esclusivamente soci maggiorenni aventi diritto al voto) se nel caso non voglia o non possa parteciparvi personalmente E' consentita una sola delega per socio..
- Nel caso in cui l'assemblea debba occuparsi della nomina di cariche sociali, all'avviso di convocazione deve venir allegato un prospetto contenente la lista degli aspiranti alle cariche.

#### ART. 13 ORGANI SOCIALI

Assemblea generale degli iscritti

Consiglio Direttivo

Presidente

Collegio dei Revisori (Facoltativo)

TUTTE LE CARICHE SOCIALI SONO ASSUNTE E ASSOLTE A TOTALE TITOLO GRATUITO

ASSEMBLEA è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno. L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo intende necessario. L'assemblea può essere ORDINARIA o STRAORDINARIA.

E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

#### ART. 14 COMPITI DELL'ASSEMBLEA

- Approvare il rendiconto - conto consuntivo e preventivo – bilancio annuale
- Fissare l'importo della quota sociale annuale;
  - Determinare le linee generali per i programmi dell'attività associativa;
  - Approvare l'eventuale regolamento interno;

- Deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- Eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo o sostituzione degli stessi.
- Deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
- Il trasferimento della Sede, l'approvazione di modifiche dello statuto, lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio.

#### ART. 15 VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

- 1 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
- 2 Le deliberazioni in prima convocazione sono prese a maggioranza dei voti con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.  
Nelle deliberazioni di approvazione del BILANCIO e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Componenti del Consiglio Direttivo (o Amministratori) **NON HANNO VOTO**.
- 3 Per modificare lo Statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 4 Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 5 Tutte le decisioni vengono prese per alzata di mano.
- 6 Le decisioni prese dall'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori della Assemblea redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.  
Ogni socio ha diritto al voto ed è ammessa una delega per ogni socio.

#### ART. 16 VERBALIZZAZIONE

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario (oppure: da un componente dell'assemblea appositamente nominato) e sottoscritto dal presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale.

#### ART. 17 COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

E' di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva all'assemblea dei soci o altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione. In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio Direttivo:

- approvare i progetti da realizzare
- definire le modalità di partecipazione alla realizzazione dei progetti
- approvare iniziative volte alla raccolta fondi necessari per la realizzazione dei progetti, e più in generale, per la gestione e lo svolgimento delle attività associative;
- la definizione annuale della quota associativa, e quella relativa ad eventuali corrispettivi specifici;
- la predisposizione di eventuali regolamenti interni relativi alle attività sociali;
- la convocazione delle assemblee;
- osservare e far osservare tutte le delibere delle assemblee;
- l'attribuzione delle cariche ai suoi membri, nonché eventuali mandati particolari;
- la relazione del bilancio annuale per l'esercizio in corso;
- la vigilanza sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e il coordinamento delle stesse;
- la nomina del presidente e del Consiglio Direttivo e del Segretario;
- gestire l'associazione in ogni suo aspetto, curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili

di proprietà dell'associazione o a essa affidati;

- l'ammissione ed eventuale esclusione dei soci;
- deliberare sulla ammissione dei nuovi soci

le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere in più luoghi oltre alla Sede dell'associazione, alla condizione che tutto venga verbalizzato.

Il Consiglio Direttivo è composto da N. 3 (tre) 5 (cinque ) o 7 (sette) membri ,su decisione dell'assemblea chiamata ad eleggere il Consiglio Direttivo medesimo

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per un triennio e può venire rieletto.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito e operante quando è presente la maggioranza dei componenti.

La carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di Revisore dei Conti (se nominato)

#### ART. 18 PRESIDENTE

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea, convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, sia in caso di convocazione ordinaria e straordinaria.

Deliberare entro limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell'assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo o di altro organo dell'associazione.

Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

#### ART. 19 SEGRETARIO

Il segretario – che può essere anche un membro del Consiglio Direttivo – collabora con il Presidente per l'attuazione delle iniziative e di ogni attività deliberata dal Consiglio Direttivo.

La durata in carica del Segretario è pari a quella del presidente. Cura la tenuta dei libri sociali.

Il segretario deve trascrivere su appositi registri i nomi dei soci nonché comunicare al Consiglio la richiesta di ingresso o di uscita dei soci che ne manifestano la volontà. Provvede alla regolare tenuta della contabilità e alla preparazione della bozza di bilancio.

#### AR. 20 REVISORE DEI CONTI

Qualora gli associati ne ravvisino la necessità possono nominare un Revisore dei Conti, al quale demandare il compito di controllo dell'amministrazione della associazione.

Il revisore dei conti , NON può essere un socio fondatore, è nominato dall'assemblea. Dura in carica tre esercizi e fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio del proprio incarico. Il revisore è rieleggibile.

#### ART. 22 ENTRATE / USCITE E PATRIMONIO SOCIALE

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quote di iscrizione e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai soci;
- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- contributi di organismi nazionali ed internazionali;
- donazioni e lasciti ;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

IL PATRIMONIO SOCIALE è costituito:

- beni mobili ed immobili;

- donazioni, lasciti o successioni.
- Le USCITE dell'associazione sono costituite dagli oneri per la realizzazione dei progetti selezionati, ed in generale, dai costi di gestione dell'associazione stessa.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

#### ART. 23 ATTIVITA' SECONDARIE

L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fini di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. Del 25.5.1995.

#### ART.24 RENDICONTO ECONOMICO-- FINANZIARIO

- Il rendiconto economico/finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. I conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrate per l'esercizio annuale successivo.
- Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dallo statuto.
- Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

#### ART. 25 AVANZI DI GESTIONE

all'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### ART. 26 DURATA E SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di una assemblea STRAORDINARIA, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

L'Associazione avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o organizzazioni a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### ART. 26 DISPOSIZIONI FINALI

Il presente statuto deve esser osservato come atto fondamentale dell'associazione; inoltre potrà essere modificato solo dall'assemblea straordinaria dei soci, quando questa lo riterrà opportuno.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti, si fa riferimento alle norme di legge in materia. Nel caso in cui per uno stesso argomento siano previste più soluzioni, sarà il Consiglio Direttivo a stabilire quale applicare.

